

**ATTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE AEROPORTUALE
ex D.M. 31.10.1997**

Aeroporto di Milano Malpensa

Visti:

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 ottobre 1997;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 11 dicembre 1997;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1999;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 dicembre 1999;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000;
- ICAO Annesso 16 Parte I;
- ICAO DOC 9829-AN/451;
- ICAO DOC 9184- AN/902;
- ICAO Circular 205 – AN/1/25 ECAC Doc. 29 Vol. I, Vol. II;
- il D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e successive modifiche recanti la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- il Reg. (UE) 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

Premesso che il fine principale delle disposizioni in tema di rumore aeroportuale è quello di contenere l'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale entro i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento vigente e che per raggiungere tale risultato sono costruite delle curve isolivello, riferimento per suddividere il territorio in zone di rispetto specifiche (Zone A, B e C).

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 31 ottobre 1997, l'indicatore del rumore aeroportuale è costituito dall'Indice LVA (Livello di Valutazione Aeroportuale) e che lo stesso Allegato indica i seguenti limiti di valore LVA corrispondenti alle singole zone di rispetto:

- Zona A ($60 < LVA \leq 65\text{dB(A)}$);
- Zona B ($65 \text{ dB(A)} < LVA \leq 75 \text{ dB(A)}$);
- Zona C (nessun limite).

Tenuto conto che, ai sensi del D.M. 31 ottobre 1997, presso ogni aeroporto aperto al traffico civile, la Commissione Aeroportuale viene formalmente costituita con apposito provvedimento

del Direttore Aeroportuale competente. Ogni modifica della composizione o dei rappresentanti dei soggetti che compongono la Commissione è formalizzata con apposito analogo provvedimento.

Preso atto che il compito della Commissione Aeroportuale è quello di definire i confini delle zone di rispetto nell'intorno aeroportuale, ossia determinare le tre zone acustiche A, B, e C. A tale scopo la Commissione Aeroportuale deve individuare preventivamente le procedure antirumore e tutte le procedure operative volte al contenimento del rumore e deve tenere conto del piano regolatore aeroportuale e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.

Viste le previsioni di cui all'art. 5 "*Procedure antirumore*" e all'art.6 "*Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale*" del D.M. 31 ottobre 1997 "*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*".

Richiamato il contenuto dalla Circolare ENAC APT-26 del 3 luglio 2007 "*Contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale*", con particolare riferimento all'Art. 7 "*Zonizzazione Acustica*", oltre che della Circolare ENAC APT- 29 del 29 febbraio 2008.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 ottobre 1997 integrato dall'art.8 comma 5 del D.M. 20 maggio 1999 hanno diritto a partecipare ai lavori della Commissione Aeroportuale i rappresentanti dei seguenti organi:

- Regione,
- Provincia,
- Comuni costituenti l'*intorno aeroportuale* (ovvero l'area circostante l'aeroporto in corrispondenza della quale l'indicatore LVA assume valori superiori a 60 dB(A) –);
- ARPA;
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo;
- Vettori Aerei;
- Società di Gestione;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Preso atto dei documenti di aggiornamento delle curve di isolivello prodotti da ARPA Lombardia alla fine del 2018 per il Comune di Nosate e alla fine del 2021 per il Comune di Turbigo, in base ai quali i suddetti Comuni sono stati inclusi nella Zona A,

SI DISPONE

Art. 1 Componenti della Commissione Aeroportuale

Con il presente provvedimento è costituita la **Commissione Aeroportuale per lo scalo di Milano Malpensa** ai sensi delle previsioni normative sopra richiamate, di cui fanno parte i seguenti componenti:

- **ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE** – Direttore Territoriale Malpensa (Presidente);
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA;**
- **REGIONE LOMBARDIA;**
- **ARPA LOMBARDIA;**
- **PROVINCIA DI VARESE;**
- **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO;**
- **COMUNE DI ARSAGO SEPRIO;**
- **COMUNE DI CARDANO AL CAMPO;**
- **COMUNE DI CASTANO PRIMO;**
- **COMUNE DI CASORATE SEMPIONE;**
- **COMUNE DI FERNO;**
- **COMUNE DI LONATE POZZOLO;**
- **COMUNE DI NOSATE;**
- **COMUNE DI SAMARATE;**
- **COMUNE DI SOMMA LOMBARDO;**
- **COMUNE DI TURBIGO;**
- **SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI – SEA S.p.A.;**
- **ENAV S.p.A.;**
- **UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAI VETTORI AEREI CHE OPERANO SULLO SCALO ADERENTI ALL'AOC;**
- **UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DEI VETTORI AEREI CHE OPERANO SULLO SCALO NON ADERENTI ALL' AOC, PER IL TRAMITE DEL COMITATO UTENTI.**

I soggetti/Enti diversi dai membri di diritto, previa istanza da inoltrare al Presidente della Commissione, potranno essere ammessi a partecipare agli incontri in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Art. 2 Norme di funzionamento della Commissione Aeroportuale

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5 comma 1 del D.M. 31 ottobre 1997, ha diritto a partecipare ai lavori della Commissione **un rappresentante per ciascuno dei soggetti** sopra indicati.

Tutti i membri della Commissione, ad eccezione del Direttore Territoriale di Milano Malpensa, che la presiede, hanno diritto di voto.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, i rappresentanti di Enti diversi da quelli elencati nell'Art. 1, eventualmente interessati alle tematiche trattate. I soggetti/Enti diversi dai membri di diritto, previa istanza da inoltrare al Presidente della Commissione, potranno essere ammessi a partecipare agli incontri in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Art. 3 Regole di convocazione degli incontri

La Commissione è di norma convocata dalla Direzione Territoriale territorialmente competente con cadenza bimestrale, fatte salve eventuali diverse esigenze.

E' comunque consentito ai componenti della Commissione Aeroportuale avanzare apposita istanza alla Direzione Territoriale di Milano Malpensa per proporre la convocazione di incontri aggiuntivi, con un preavviso minimo di 15 giorni.

Art. 4 Procedure di voto

Nelle riunioni convocate per l'approvazione di procedure operative antirumore (**sperimentazioni, definizioni di scenari di traffico, ecc**), per le quali è prevista la votazione a maggioranza dei componenti, al fine di non annullare la procedura di voto, è necessario che venga garantita la partecipazione di tutti i componenti, anche ricorrendo all'istituto della delega o alla partecipazione da remoto.

Per le votazioni concernenti l'individuazione delle Zone di Rispetto (zonizzazione acustica) e l'eventuale modifica delle stesse, è richiesto il voto unanime dei componenti della Commissione, come previsto dalla normativa vigente.

In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità dei voti degli aventi diritto, il Direttore Territoriale, in qualità di Presidente della Commissione, riporterà tale situazione alla Direzione Generale dell'ENAC, per gli adempimenti successivi necessari alla convocazione dell'apposita Conferenza dei Servizi.

Art 5 Gruppo Tecnico

A supporto dei lavori della Commissione è istituito un Gruppo Tecnico, cui è affidato l'incarico di esaminare gli argomenti di tipo tecnico-operativo che saranno sottoposti alle valutazioni della Commissione Aeroportuale per la successiva fase approvativa.

Di norma i lavori del Gruppo Tecnico precedono le sedute della Commissione. Ciò al fine di consentire che le riunioni della Commissione conservino carattere Istituzionale e le valutazioni tecniche siano appannaggio del predetto Gruppo.

Tale gruppo è composto dai rappresentanti qualificati del Gestore Aeroportuale – Sea S.p.A., dell'ENAV, dell'Arpa e delle Amministrazioni Comunali.

Tale composizione minima potrà essere integrata con la partecipazione dei restanti componenti della Commissione Aeroportuale, interessati agli argomenti oggetto di trattazione del Gruppo Tecnico, che agirà su mandato della Commissione Aeroportuale.

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)